

il quale d'altronde non varia l'essenza e gli attributi dell'imposta, ma semplifica la contabilità.

DI REVEL. Io credo anzi che convenga mantenere la redazione della Commissione; e dirò che il sistema della divisione dell'imposta prediale in quota principale e addizionale, ossia centesimi di giunta, non è cosa capricciosa, o l'effetto di una semplice consuetudine, ma è una disposizione stabilita per legge, in conformità di quanto ha luogo nel paese di cui facemmo parte 56 anni fa, cioè in Francia; il tributo in principale costituisce la parte afferente direttamente al Governo, ed è su di essa che si regolano gli aumenti d'imposta quando ne occorrono; invece i centesimi addizionali sono aggiunti al principale per una destinazione speciale. Io convengo che per alcuni di questi centesimi di giunta l'applicazione non fu ognora osservata nella sua totalità, segnatamente per i centesimi riferibili al culto, ed altri tali; ma ve ne sono di quelli la cui destinazione è sempre stata mantenuta invariabilmente; tali sono i centesimi addizionali per il catasto; quelli per fondo di sussidio provinciale o a disposizione del Governo, destinati appunto a venir in sussidio in occasione di gragnuola, d'inondazione ed altri simili infortuni; i quali furono sempre portati nella parte passiva del bilancio per l'integralità della somma a tale titolo riscossa e conservati negli spogli per la parte non spesa.

Prima che noi possiamo arrivare a fare una riforma compiuta del nostro sistema di finanze in materia d'imposte vi passerà molto tempo; quando queste riforme si faranno, si applicheranno tanto alla Sardegna come al continente; frattanto la convenienza di ridurre ad uniformità di sistema la Sardegna ed il continente, mi pare sia abbastanza evidente per non introdurre in essa un sistema differente.

Poniamo un esempio pratico: se ora non distinguiamo il principale dai centesimi di giunta, e ne formiamo una quota unica, se verrà il caso in cui si abbia ad aumentare o diminuire le contribuzioni di un decimo o dodicesimo, o di un quinto, non si potrà tenere una base uniforme per la Sardegna e per la terraferma, perchè diverso il sistema di valutazione dell'imposta.

Mi pare quindi che non è questa una superfezione, ma un principio razionale, un principio che è in vigore da noi dopo il 1818, e che era ed è tuttavia seguito in Francia.

Io credo conveniente di estenderle alla Sardegna, perchè avremo una base di uniformità in caso che occorra di fare qualche variazione in aumento o diminuzione alle contribuzioni.

DE CANDIA, commissario regio. Io volevo dire poco presso quello che l'onorevole deputato Di Revel ha espresso così bene e così lucidamente, per conseguenza, per i motivi da esso addotti, non potrebbe il Governo aderire ad alcuna variazione nella redazione di quest'articolo.

SULIS. Io appoggio l'emendamento del deputato Riccardi, perchè esso, a mio parere, ha il pregio di semplificare questo articolo 4, ed in vero non toglie la divisione futura della quota universale, non toglie neppure la possibilità di aggiunta qualunque possa farsi alla somma medesima, locchè tutto da quest'articolo è riservato alla legge speciale cui l'articolo in ultimo si riferisce. D'altronde la legge speciale, di cui si fa cenno in questo articolo 4, di necessità dovrà uniformarsi al sistema nuovo che verrà stabilito dalla legge generale, la quale è pur forza che introduca dei mutamenti nel sistema attuale di terraferma; quindi noi non dobbiamo pregiudicare per nulla la questione di tali mutamenti. Quindi io credo che l'emendamento Riccardi impedendo che la questione si pregiudichi, lasciando libero il varco alle riforme radicali che ci

aggiustiamo da questa legge, che dovrà in ultimo portare alle riforme anche al continente desiderate, non anticipa l'emendamento Riccardi alla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Riccardi è appoggiato.

(È appoggiato.)

SAPPA, relatore. Io farò osservare che adottando questo emendamento si viene appunto a pregiudicare la questione; conviene lasciare le cose come sono ora; del resto poi non vedo che gran vantaggio vi sia in questa proposta, ma vi scorgo inconvenienti.

Io trovo che abbiamo una legge che è praticata da tutti, che la variazione che viene proposta non cambia in sostanza la cosa, salvo per il modo; ma appunto questo cambiamento, sebbene di poca importanza, potrebbe menare confusione, e pregiudicare appunto quella questione che non si vorrebbe pregiudicare.

Io adunque, a nome della Commissione, insisto perchè l'articolo 4 sia votato nei termini in cui è concepito.

RICCARDI. Io prendo la parola unicamente per dire che non capisco come si pregiudichi la questione, quando la questione rimane a determinarsi con una legge speciale che si avrà da fare; che anzi la questione sarebbe pregiudicata necessariamente, determinando sin d'ora che l'imposta sarà formata di principale, e di centesimi addizionali. La legge speciale se vorrà fare ancora codeste distinzioni, le farà a suo tempo; ma se la legge speciale ha da intervenire, come era proposto dalla Commissione, non mi pare veramente che sia pregiudicare la questione, lasciando a quella legge di fare le ripartizioni che si crederanno utili. Io credo dunque che sia pregiudicata la questione coll'articolo 4, quale fu proposto dalla Commissione, e non già colla redazione da me proposta.

FALCOPPA, ministro dei lavori pubblici. Non mi parrebbe che l'adottare l'articolo 4 pregiudicasse la questione, perchè è ben inteso che lo scopo dell'articolo 4 è quello di uniformare la Sardegna alla terraferma; ora, qui non si dice che il sistema di uniformarla sia il migliore, o che convenga mutarlo; finora questa massima non è ammessa; si può dunque mutarlo, ma si muterà dappertutto, quando, maturamente considerato il sistema proposto, si trovi questa riforma o mutazione conveniente. Mi pare invece che la questione sia pregiudicata non adottando l'articolo 4, perchè verremmo già a dire che, siccome il sistema di terraferma, non è buono, così non vogliamo applicarlo alla Sardegna. Mi pare dunque che in questo modo non si pregiudichi la questione, e che vi esista un argomento assai valevole per fare questa separazione; l'argomento si è che una parte di queste imposte è mutabile secondo i bisogni generali dello Stato; l'altra parte poi delle medesime è invariabile; perciò mi sembra che questo principio indichi necessariamente, od almeno faccia propendere per la separazione: ad ogni modo lascia la questione intatta: la questione è cosa evidente che bisognerà poi deciderla; ma, lo ripeto, ciò non si può fare che dopo molti e maturati studi. Intanto, adottando l'articolo 4 per questo motivo, che cioè si vogliono applicare alla Sardegna le stesse regole di terraferma, non si dice che tali regole siano le migliori, né che siano immutabili, e si lascia la questione intatta invece di pregiudicarla con una decisione, la quale accenni preventivamente a future mutazioni.

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'emendamento proposto dal deputato Riccardi; mi permetterò solo di fare un'avvertenza alla Camera, di ricordare cioè che all'articolo 2 si è già ammesso il principio che possa essere il caso in cui, per la sop-